



Regione Umbria
Assemblea legislativa

CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI CENTRO STAMPA E DI
STAMPA GESTITA PER LE ESIGENZE DELL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA REGIONE UMBRIA

TRA

La Regione Umbria Assemblea Legislativa, Codice Fiscale 94065130547,
con sede in Perugia, in P.zza Italia 2, rappresentata dal dr. Juri Rosi, cod.
fisc. RSOJRU74T06G478J, nella sua qualità di Dirigente Responsabile del
Servizio Risorse e Sistema Informativo, domiciliato per la qualifica rivestita
a Perugia, Piazza Italia n.2, (di seguito denominata "Assemblea")

E

La con sede in, via
..... n. codice fiscale e partita Iva
..... rappresentata da in qualità di
legale rappresentante, domiciliato per la carica rivestita nella sede della
Società (di seguito denominata "Società" o "Contraente")

PREMESSO CHE

- con provvedimento del Responsabile del Servizio Risorse e
Sistema Informativo n. del è stata disposta
l'aggiudicazione definitiva del servizio di centro stampa e servizio di
stampa gestita per le esigenze dell'Assemblea Legislativa della
Regione Umbria, a favore della Società, con sede
in via, codice fiscale e partita Iva

....., per un importo del servizio, per l'intero periodo di durata contrattuale, pari ad €, oltre IVA per un totale di €

- la Società ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Art. 1 Norme regolatrici del contratto e definizioni

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Costituiscono altresì, parte integrante e sostanziale del contratto, il capitolato tecnico, l'offerta tecnica, l'offerta economica (oltre che le risposte ai chiarimenti fornite nel corso della procedura di gara).

3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalle clausole riportate nei documenti allegati da questa Assemblea nella procedura di gara;
- dalle clausole riportate nell'offerta inviata telematicamente (con firma digitale) sul portale https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc dal Contraente nella suddetta procedura;
- dalle clausole riportate nel presente atto, che costituiscono manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l'Assemblea e il Contraente;
- dal d.lgs. n. 36/2023;

- dai provvedimenti attuativi previsti dal d.lgs. n. 36/2023, adottati dall'ANAC;
- dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito "GDPR") e dal d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- dalla legge n. 136/2010;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
- dal Codice di comportamento dell'Assemblea e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2024 - 2026 adottato ai sensi della legge n. 190/2012;
- dal D.M. 17.10.2019 pubblicato su G.U. n. 261 del 07.11.2019.

4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Assemblea, il Contraente rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di centro stampa e di stampa gestita per le esigenze dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria, la fornitura di apparecchiature, software di gestione, know-how,

attrezzature, carta e materiali di consumo, assistenza tecnica e personale, la manutenzione di tutte le apparecchiature/attrezzature/macchine/software fornite e di quelle utilizzate in comodato d'uso, così come dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara;

2. Il contratto comprende le tipologie di prestazioni, come dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico;

3. I servizi, i servizi connessi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno essere necessariamente conformi alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico, oltre che nell'offerta presentata in sede di gara, che qui si intendono integralmente richiamate e che quindi devono intendersi quali parti integranti del presente contratto.

4. Le attività dovranno essere eseguite interamente a spese del Contraente, con prestazioni specializzate di manodopera e materiali di uso e consumo forniti dallo stesso Contraente.

5. Saranno inoltre a carico della Società i costi del proprio personale, quelli per l'eventuale formazione ed aggiornamento dello stesso e quelli per l'eventuale acquisto o rinnovo di materiali necessari per lo svolgimento dei servizi.

6. Il Contraente si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dal servizio come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato tecnico.

Art. 3 – Obblighi dell'Assemblea

1. L'Assemblea mette a disposizione della Società i locali siti al piano seminterrata di Palazzo Cesaroni, Piazza Italia n. 2 Perugia, ove è attualmente ubicato il centro stampa.

2. L'Assemblea fornisce l'energia elettrica per l'alimentazione delle apparecchiature, oltre ad acqua, calore, spese di pulizia e manutenzione dei locali, spese telefoniche per le sole chiamate di servizio e operative.
3. L'Assemblea garantisce il regolare funzionamento della rete informatica nelle ore di svolgimento del servizio. La Società non potrà rispondere di eventuali mancanze dovute a carenze di funzionamento della rete.
4. L'Assemblea informa la Società dello svolgimento delle proprie attività, in particolare nel caso in cui le stesse comportino notevoli impegni per la Società.

Art. 4 –Durata del contratto

1. Il contratto ha una durata di 60 (sessanta) mesi, a decorrere dal giorno xxxxxxxx, come attestato da apposito verbale firmato dalle parti.
2. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, fatte salve eventuali proroghe conformemente a quanto stabilito nella documentazione di gara.
3. In nessun caso il Contraente potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
4. Qualora il Contraente si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo pec.

Art. 5 - Importo contrattuale

1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative ai servizi indicati all'art. 2 del presente atto e meglio specificati nel Capitolato

tecnico, viene determinato, per la durata di 60 mesi, in € _____
(_____), IVA esclusa.

2. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € XXXXXXXX (XXXXXXX), al netto dell'IVA.

3. Pertanto, l'importo contrattuale complessivo, IVA inclusa, è pari a € XXXXXXXXXXXX/XX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx).

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. La Società si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

5. Si richiamano sul punto le disposizioni di cui all'art. 11, commi 6, del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 7 - Direzione dell'esecuzione del contratto e verifica della regolare esecuzione

1. L'Assemblea individua il dr. Luca Dottorini, responsabile della Sezione denominata "Bilancio, Ragioneria e Provveditorato" dell'Assemblea Legislativa, quale direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, nonché al rilascio della certificazione di regolare esecuzione.

2. Salvo diverse disposizioni, l'Assemblea, di norma, effettua e riceve tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 8 - Responsabilità per infortuni e danni

1. La Società assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati dal proprio personale alle persone ed alle cose in dipendenza dello svolgimento dell'appalto di che trattasi e si impegna conseguentemente al risarcimento dei danni prodotti.

2. La Società ha depositato specifica polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCVT), comprensiva di appendice in cui risulta esplicitato che la polizza medesima copre anche il servizio svolto per conto dell'Assemblea e che il massimale per sinistro non è inferiore a € 1.500.000,00.

3. La polizza è finalizzata alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'Assemblea, al personale dell'Assemblea

ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti del Contraente nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme.

4. Il Contraente si obbliga a mantenere attiva la polizza per un periodo non inferiore alla durata del servizio e fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.

5. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la scrivente Assemblea potrà senz'altro risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 9 - Risoluzione per inadempimento

1. L'Assemblea si riserva il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Contraente e qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023. L'Assemblea, tramite comunicazione pec, darà alla Società un preavviso di 15 (quindici) giorni, alla scadenza dei quali il contratto si intenderà risolto. La Società avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

2. Si conviene, inoltre, che questa Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di

diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società a mezzo pec, nel caso di violazione di quanto prescritto negli articoli riportati con la seguente intestazione: "durata del contratto", "obblighi derivanti dal rapporto di lavoro"; "divieto di cessione del contratto. Cessione del credito".

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

4. È espressamente fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del presente atto per i casi in cui l'importo delle penali comminate dall'Assemblea superi il 10% dell'importo contrattuale complessivo.

Art. 10 - Recesso

1. L'Assemblea potrà recedere dal presente contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 11 - Modifica del contratto in corso di esecuzione

1. L'Assemblea, nel corso del periodo di validità contrattuale, si riserva la facoltà di sospendere, ridurre, modificare le prestazioni oggetto del contratto, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023. Tali variazioni verranno rese note mediante semplice comunicazione scritta.

2. La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del d.lgs. 36/2023, di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 290.000,00 (duecentonovantamila/00), al

netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato alla Società almeno 1 mese prima della scadenza del contratto.

3. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023. In tal caso il Contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel presente contratto.

4. Ai sensi dell'art. 60, comma 2, e dell'art. 120, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo, esclusi i tabacchi.

Art. 12 - Fatturazione e pagamenti

1. Per le prestazioni oggetto del presente contratto, l'Assemblea corrisponderà alla Società, in esecuzione del disposto di cui all'art. 3 punto 3.4 del Disciplinare di gara, l'importo complessivo annuo di appalto, pari ad € in quattro rate di uguale importo.

2. La fatturazione delle prestazioni contrattuali avviene a cadenza trimestrale posticipata.

3. Ciascuna fattura è liquidata dall'Assemblea entro n. 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima, con mandato diretto a

favore del Contraente, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

4. Ogni fattura dovrà essere emessa in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. n. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è UFLTJA.

5. A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (art. 1), convertito con modificazioni dalla legge 21.6.2017, n. 96, l'Assemblea rientra nell'ambito applicativo dello split payment previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014.

6. Ciascuna fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, sarà intestata all'Assemblea Legislativa Regione Umbria (C.F. 94065130547) – Piazza Italia n. 2 – 06121 Perugia – e riporterà le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Ogni fattura dovrà altresì riportare il codice IBAN del conto dedicato ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il numero di protocollo e la data del presente contratto.

7. La ritenuta di garanzia dello 0,50% di cui all'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 36/2023, dovrà essere scomputata direttamente dal Contraente a monte dell'emissione di ogni singola fattura e dovrà poi essere fatturata solamente al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

8. Il Contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., sia nei rapporti verso l'Assemblea sia nei rapporti con gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. Il Contraente, il subcontraente o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata

comunicazione all'Assemblea e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Perugia.

9. La predetta legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

10. Il Contraente si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

11. A tal fine, la Società ha dichiarato gli estremi dei conti correnti bancari dedicati, non in via esclusiva, alla presente commessa:

Conto corrente bancario xx

IBAN: xx

sui quali è/sono delegato/i ad operare:

xx - nato a xx il xxxxxxxx – C.F.

xx

12. Ai fini dell'art. 3, co.7, della l. n. 136/2010 la Società è tenuta altresì a comunicare all'Assemblea gli estremi di cui sopra riferiti agli eventuali subcontraenti.

13. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

14. Il Contraente renderà tempestivamente note all'Assemblea le variazioni

delle modalità di pagamento precedentemente indicate e non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

15. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Assemblea e dagli altri soggetti di cui al presente articolo, il seguente codice identificativo gara (CIG):

16. Il Contraente non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Art. 13 - Penali e rilievi

1. In caso di mancata o ritardata prestazione dei servizi oggetto dell'affidamento e in ogni ipotesi di inadempimento o inesatto adempimento delle prestazioni, trovano applicazione le penali elencate al punto 25 del disciplinare di gara.

2. In ogni ulteriore caso, qualora si ravvisasse la non conformità delle prestazioni eseguite rispetto a quanto indicato nel Capitolato tecnico nonché nell'offerta presentata, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) e l'1‰ (unopermille) dell'importo contrattuale complessivo, IVA e costi della sicurezza per rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso esclusi, per ogni prestazione non conforme, a seconda della gravità dell'inadempimento.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 126, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, nel caso di ulteriori ritardi della Società nell'esecuzione delle

prestazioni contrattuali.

4. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superasse l'ammontare del 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale netto, IVA e costi della sicurezza per rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso esclusi, l'Assemblea risolverà il contratto in danno della Società, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi, verranno contestati alla Società per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. La Società dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Assemblea ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'aggiudicatario le penali sopra indicate.

6. Nel caso di applicazione delle penali, l'Assemblea provvederà a recuperare l'importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

7. L'Assemblea potrà altresì indirizzare alla Società circostanziati rilievi, consistenti in comunicazioni formali che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma che costituiscono un avvertimento sugli aspetti critici del servizio e che, se reiterate ed accumulate, possono dar adito a penali.

8. I rilievi possono venire emessi dal Direttore dell'esecuzione del

contratto e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali o di scostamenti rispetto alle prestazioni previste.

9. Qualora la Società ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo, dovrà sottoporre all'Assemblea un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro n. 3 (tre) giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo. Trascorso tale termine, il rilievo non sarà più annullabile.

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito

1. È vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 1, lett d), punto 2, del d.lgs. n. 36/2023. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art. 120, co. 12, del d.lgs. n. 36/2023.

2. In caso di inosservanza da parte della Società degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Assemblea al risarcimento del danno nei limiti comunque dell'importo contrattuale, l'Assemblea ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 15 - Subappalto

1. Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto del contratto.

ovvero

1. Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta,

affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

.....

2. Per le prestazioni rese in subappalto, l'Assemblea provvederà a effettuare il relativo pagamento al Contraente, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art.119, comma11, del d.lgs. 36/2023.

3. In caso di pagamenti effettuati al Contraente, quest'ultimo dovrà trasmettere all'Assemblea, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.

4. Il Contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Assemblea o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

5. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

6. Il Contraente trasmette all'Assemblea il contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

7. Nel caso in cui il Contraente, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Assemblea, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-

contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

8. Il Contraente deve inoltre comunicare all'Assemblea le eventuali modifiche di tali informazioni intervenute nel corso del sub-contratto.

9. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Contraente, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Assemblea, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Contraente è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 7 dell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

10. Il Contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Assemblea da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

11. Il Contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Assemblea inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Assemblea. In tal caso il Contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Assemblea, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

12. In caso di inadempimento da parte del Contraente agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Assemblea può risolvere il contratto, salvo il diritto al

risarcimento del danno.

13. Il Contraente deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. 36/2023.

14. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Art. 16 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Contraente ha depositato idonea garanzia dell'importo di € _____ (_____), resa ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, in favore dell'Assemblea.

2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (60 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Assemblea, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Assemblea qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Assemblea ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Contraente, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

5. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

6. L'Assemblea ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

Art. 17 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente atto, stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, è soggetto ad imposta di bollo, a carico della Società, in conformità a quanto prescritto dall'art. 18, comma 10, del citato d.lgs. n. 36/2023 e dal relativo Allegato I.4.

2. La misura dell'imposta di bollo è determinata in base a quanto previsto dalla Tabella A di cui al citato Allegato I.4 al d.lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.

3. L'imposta di bollo deve essere assolta con le modalità indicate dal provvedimento prot. n. 240013/2023 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dalla relativa Circolare interpretativa n. 22/E del 28 luglio 2023, ossia tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), in cui devono essere indicati i codici tributo di cui alla risoluzione

dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 28 giugno 2023.

4. Non è ammesso il pagamento dell'imposta di bollo in modalità virtuale.

5. Il pagamento dell'imposta di bollo di cui al presente articolo ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'art. 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642/1972. Per l'effetto, il calcolo della misura dell'imposta di bollo da corrispondere per la stipula del presente contratto deve essere effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta in fase di gara.

6. Sono comunque a carico della Società tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che sono a carico dell'Assemblea per legge.

7. Il contratto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e s.m. e i. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che, con il proprio comportamento, ne avrà provocato la registrazione.

Art. 18 - Sede e domicilio legale

1. Per la firma e l'esecuzione del presente atto l'Assemblea è rappresentata dal Segretario Generale, Dr. Juri Rosi e il Contraente è rappresentato dal proprio Rappresentante Legale.

2. A tutti gli effetti del presente atto, il Contraente elegge domicilio legale in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e l'Assemblea elegge il proprio domicilio legale in Piazza Italia n. 2 0621 Perugia.

Art. 19 – Obblighi riservatezza e trattamento dati personali

1. I dati personali conferiti, ai fini della partecipazione alla gara, dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. nonché di cui al Regolamento UE 2016/679.

2. All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio Risorse e sistema informativo.

3. All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al titolare scrivendo all'indirizzo mail: privacy@alumbria.it.

4. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

5. I dati verranno trattati secondo l'informativa sul trattamento dei dati personali, allegata alla documentazione di gara.

Art. 20 – Patto di integrità

1. Il patto d'integrità, allegato al presente atto sotto la lettera “..”, sancisce la reciproca, formale obbligazione dell'Assemblea e della Società, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione, di non offrire, accettare, o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o benefici, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne

la relativa corretta esecuzione.

Art. 21 Collegio consuntivo tecnico

1. Ai sensi dell'art. 215 del Codice, entro 10 giorni dall'inizio del servizio, decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, è nominato il Collegio consuntivo tecnico.

Art. 22 - Controversie e Foro di competenza

1. Le eventuali controversie che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, saranno deferite all'Assemblea Giudiziaria, foro di Perugia.

Letto, approvato e sottoscritto

La Società

L'Assemblea Legislativa

Il legale Rappresentante

Il Segretario generale

.....

dr. Juri Rosi

Il presente atto, controfirmato digitalmente dal Rappresentante legale della Società contraente, dovrà essere restituito alla scrivente Assemblea tramite PEC (protocollo@alumbria.it) entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente.